STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ASSOFLY

Titolo I – *Denominazione. Sede. Durata. Finalità.*

Art. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 36 e seguenti del codice civile e ai sensi del Decreto legislativo n.460 del 1997, è costituita una Associazione denominata **"ASSOFLY – Associazione nazionale non profit per il servizio al trasporto aereo di anziani e disabili"**. L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è apolitica, aconfessionale, aperta all'adesione di uomini e donne senza distinzione d'appartenenza etnica e sociale, età e credo politico, filosofico, religioso.

Art. 2. L'Associazione ha sede in Pisa, via Cuppari n.20/B. La sede potrà essere trasferita all'interno dello stesso comune con semplice delibera del Consiglio dei Soci Fondatori. Potranno essere istituite anche rappresentanze periferiche e sedi secondarie della Associazione sia in Italia che all'estero.

Art. 3. L'Associazione ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare. L'eventuale scioglimento anticipato della Associazione può essere deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per fini solidaristici, culturali, ricreativi e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, sociale o di razza, persegue il miglioramento delle condizioni di vita dei portatori di handicap, degli anziani e delle persone deboli per condizioni familiari e sociali e l'abbattimento di ogni tipo di barriera fisica e psicologica.

Scopo primario che la Associazione persegue consiste nel rendere accessibili ai disabili ed agli anziani e a tutte le persone non autosufficienti e a quelle con limiti alla deambulazione, tutti i mezzi di trasporto, e, in primo luogo, l'aereo, il cui uso è a loro limitato e spesso negato. L'Associazione si propone quindi, in modo prioritario, la promozione del trasporto aereo di disabili ed anziani, il miglioramento dei servizi per l'accoglienza e l'assistenza a questi viaggiatori presso gli aeroporti e la promozione e lo sviluppo del turismo accessibile.

Art. 5. L'Associazione può compiere ogni operazione che il Consiglio dei Soci Fondatori riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale senza limitazione alcuna che non sia quella della esclusione da ogni finalità di lucro. A titolo meramente indicativo e non

esaustivo, l'Associazione potrà attivare, in Italia e all'estero, servizi di accoglienza e di assistenza presso gli aeroporti, servizi di trasporto per disabili e persone con difficoltà motorie e limiti alla deambulazione; servizi di assistenza, consulenza, informazione in genere per disabili, anziani e bambini; potrà indire e promuovere corsi di volo sportivo.

L'Associazione potrà inoltre promuovere iniziative culturali, artistiche, scientifiche, solidaristiche, ricreative, sportive, turistiche; organizzare seminari, conferenze e convegni; indire concorsi, borse di studio e corsi di formazione e di specializzazione; promuovere e realizzare iniziative editoriali.

Essa potrà partecipare ed aderire ad altre associazioni, a cooperative di qualsiasi livello, enti pubblici e privati, enti culturali, consorzi, organismi nazionali o internazionali.

Art. 6. L'Associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e utili per il raggiungimento delle proprie finalità. Essa potrà esercitare attività commerciali correlate allo scopo sociale e utili al raggiungimento delle suddette finalità e per l'autofinanziamento. In tal caso l'Associazione dovrà rispettare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Titolo II – *I soci della Associazione.*

Art. 7. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci. Alla Associazione possono aderire le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati che ne condividano le finalità e ne accettino lo Statuto ed i regolamenti.

Art. 8. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione, ha diritto di frequentare la sede sociale e di usufruire delle strutture associative e ad esso è riconosciuto il diritto di voto nell'assemblea e l'eleggibilità alle cariche sociali.

Art. 9. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 10. I soci della Associazione si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

Art. 11. I soci fondatori sono coloro che con il loro incontro di volontà hanno dato vita alla costituzione della Associazione e coloro che sono stati successivamente cooptati come tali dai soci fondatori. Essi sono di diritto soci ordinari.

Art. 12. I soci ordinari sono tutti coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con il versamento delle quote annuali. Il socio ordinario ha diritto di voto nelle assemblee dei soci e ad esso è riconosciuto il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

Art. 13. Chi intende aderire alla Associazione deve essere presentato da almeno due soci della Associazione e, con apposita domanda indirizzata al Comitato Esecutivo, deve impegnarsi a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e tutte le decisioni della assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio dei Soci Fondatori.

Art. 14. Il Comitato Esecutivo decide sull'ammissione dei nuovi soci; in caso di diniego deve darne motivazione scritta all'aspirante socio che potrà ricorrere entro i successivi 20 giorni al giudizio inappellabile del Consiglio dei Soci Fondatori.

Art. 15. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni, i corpi civili e militari, le organizzazioni a carattere locale, nazionale o internazionale che per la loro qualità si sono particolarmente distinti e nei cui confronti l'Associazione sente un particolare riconoscimento. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo e non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali però possono partecipare fornendo pareri e manifestando opinioni non vincolanti per le assemblee stesse.

Art. 16. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o espulsione.

Art. 17. L'espulsione è pronunciata dal Comitato Esecutivo, previo parere vincolante del Consiglio dei Soci Fondatori, per gravi motivi di indegnità o per violazioni al regolamento sociale o per il mancato pagamento delle quote associative. Il socio espulso potrà, nei 20 giorni successivi alla notizia dell'avvenuta esclusione, che dovrà essergli comunicata con lettera raccomandata, ricorrere al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri.

Art. 18. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa. Il socio che intende recedere deve presentare al Comitato Esecutivo una dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata.

Titolo III – G*li organi della Associazione.*

Art. 19. Sono organi della Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio dei Soci Fondatori; il Presidente; il Vice Presidente; il Presidente Onorario; il Comitato Esecutivo; il Direttore del Comitato Esecutivo; il Collegio dei Revisori dei conti; il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico.

Titolo IV – *L'Assemblea dei soci.*

Art. 20. L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano della Associazione stessa. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissezienti.

Art. 21. Alla Assemblea dei soci possono partecipare con diritto di voto tutti i soci ordinari che risultano iscritti nel libro dei soci della Associazione almeno trenta giorni prima dell'adunanza e risultano in regola con il versamento della quota annua.

Art. 22. L'assemblea deve essere convocata presso la sede della Associazione o comunque in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 23. Le convocazioni vengono effettuate, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, tramite almeno una delle seguenti modalità: raccomandata, posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma da inviarsi a ciascun destinatario. Sono valide le convocazioni effettuate anche mediante la pubblicazione della comunicazione sul giornale della Associazione o mediante avviso affisso presso la sede della Associazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 24. L'assemblea può essere convocata dal Presidente della Associazione, dal Vice Presidente della Associazione, dal Consiglio dei Soci Fondatori, dal Comitato Esecutivo in proprio e quando ne faccia richiesta un quarto (1/4) dei soci aventi diritto al voto. In caso di gravi inadempienze alla legge o allo statuto da parte degli organi amministrativi, l'assemblea potrà essere convocata dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 25. L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci intervenuti personalmente o per delega in seconda convocazione. Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante semplice delega scritta. È ammessa una sola delega per ogni socio per le assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Art. 26. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti in essi compresi gli astenuti; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dovranno essere adottate con il voto favorevole del 67% dei votanti, come sopra computati. Per le delibere di assemblea straordinaria portanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto oppure lo scioglimento stesso della Associazione e la devoluzione del patrimonio, sarà comunque necessario il voto favorevole

di almeno l'80% più uno dei soci aventi diritto al voto sempre come sopra computati e ciò sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 27. L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa inoltre delinea gli indirizzi generali della attività della Associazione; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività associative; delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio dei Soci Fondatori o dal Comitato Esecutivo; nomina i soci onorari ed il Presidente Onorario.

Art. 28. Rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria dei soci: il trasferimento della sede all'estero; la proroga della durata della Associazione; lo scioglimento anticipato della Associazione; la devoluzione del suo patrimonio in caso di scioglimento.

Titolo V – *Il Consiglio dei Soci Fondatori. Il Presidente e il Vice Presidente.*

Art. 29. Il Consiglio dei Soci Fondatori è costituito da tutti i soci fondatori, quelli originari e i cooptati. Le riunioni del Consiglio dei Soci Fondatori dovranno essere convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata o posta ordinaria o posta elettronica o fax o telegramma che dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 30. Il Consiglio dei Soci Fondatori è validamente costituito qualora siano presenti i tre quinti dei soci fondatori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio dei Soci Fondatori.

Art. 31. Il Consiglio dei Soci Fondatori è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 32. Il Consiglio dei Soci Fondatori è l'organo di alta direzione della Associazione al quale, nel rispetto delle competenze riservate dal presente statuto all'Assemblea dei soci e secondo gli indirizzi da essa delineati, spetta l'esercizio dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Art. 33. Il Consiglio dei Soci Fondatori nomina i membri del Comitato Esecutivo e coopta nuovi soci fondatori.

Art. 34. Il Consiglio dei Soci Fondatori nomina al suo interno un Presidente che rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio e con tutti i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza eccezione alcuna. Nomina altresì un Vice Presidente che in assenza o impedimento del Presidente, in casi urgenti ed improrogabili, esercita le funzioni spettanti a quest'ultimo.

Titolo VI – *Il Presidente Onorario.*

Art. 35. Su proposta del Consiglio dei Soci Fondatori, l'assemblea può nominare un Presidente Onorario scelto fra personalità di rilievo che condividono le finalità della Associazione. Il Presidente Onorario resta in carica per tre anni e ha diritto di voto consultivo.

Titolo VII – *Il Comitato Esecutivo. Il Direttore del Comitato Esecutivo.*

Art. 36. Per l'ordinaria gestione operativa della Associazione, nell'ambito delle direttive date dal Consiglio dei Soci Fondatori e tenuto conto delle deliberazioni assembleari, è costituito un Comitato Esecutivo presieduto dal Direttore del Comitato Esecutivo.

Del Comitato Esecutivo fanno parte da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti dal Consiglio dei Soci Fondatori, i quali eleggono anche il Direttore del Comitato Esecutivo. I membri del Comitato Esecutivo devono essere soci della Associazione, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il mandato dei membri del consiglio esecutivo può essere revocato dal Consiglio dei Soci Fondatori, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri, per gravi indegnità morali, per la commissione di reati in danno della Associazione e dei suoi scopi e per rilevanti infrazioni alle norme statutarie e regolamentari della Associazione, nonché per assenze consecutive e non giustificate in 5 riunioni o più del comitato.

Art. 37. Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno un segretario, un tesoriere ed eventualmente uno o più incaricati per il centro studi, l'ufficio tecnico e per l'ufficio stampa e pubbliche relazioni. Esso è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti è determinante quello espresso dal Direttore del comitato.

Art. 38. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni 45 giorni su convocazione del suo Direttore. Esso potrà riunirsi straordinariamente allorché lo convochi il Presidente della Associazione o ne faccia richiesta la metà dei consiglieri o il Collegio dei Revisori

dei conti. La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata o posta ordinaria o posta elettronica o fax o telegramma che dovranno essere spediti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 39. Il Comitato Esecutivo predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci; fissa la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dai soci o dal collegio dei revisori; esegue le delibere dell'Assemblea dei soci, del Consiglio dei Soci Fondatori e cura in genere gli affari di ordinaria amministrazione; predispone il regolamento interno per l'ordinamento dell'attività sociale e le relative modifiche da sottoporre all'assemblea ordinaria; approva i programmi tecnici ed organizzativi della Associazione; assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni, secondo le leggi vigenti; delibera sull'ammissione dei nuovi soci; stabilisce le quote associative annue; amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza del Consiglio dei Soci Fondatori o della Assemblea dei soci.

Art. 40. È nominato dai membri del Comitato Esecutivo un segretario il quale dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento della Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, provvede alla organizzazione delle attività sociali.

Art. 41. Il tesoriere cura l'amministrazione della Associazione secondo le delibere del Comitato Esecutivo e particolarmente gestisce e controlla la cassa sociale e ne è responsabile.

Titolo VIII – *Il Comitato Scientifico.*

Art. 42. Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Associazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio dei Soci Fondatori tra le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le istituzioni italiane ed estere particolarmente qualificate e di riconosciuta professionalità nelle materie di interesse della Associazione. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative che l'Associazione pone in essere e ad ogni altra questione per la quale ne venga espressamente richiesto il parere dagli organi della Associazione.

Art. 43. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. Il Comitato Scientifico nomina nel seno un Presidente e si riunisce su convocazione di questi.

Titolo IX – *Il Collegio dei Revisori dei conti.*

Art. 44. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, eletti dal Consiglio dei Soci Fondatori. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori, nella loro prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione della Associazione e dei fondi sociali, presenta alla assemblea ordinaria una relazione scritta dei controlli effettuati. Per motivi del suo ufficio può richiedere la convocazione dell'assemblea generale. I revisori dei conti possono essere revocati solo in caso di 4 assenze consecutive da riunioni dell'organo per le quali sono stati regolarmente convocati.

Titolo X – *Il Collegio dei Probiviri.*

Art. 45. È costituito un Collegio dei Probiviri composto da tre membri eletti dal Consiglio dei Soci Fondatori: essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili per non più di ulteriori tre anni e non sono removibili durante il loro mandato. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente che è sostituito in caso di assenza dal componente più anziano di età.

Art. 46. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisdizionale interno della Associazione sia in materia civile che disciplinare secondo le norme del presente statuto e si riunisce ogni volta che sia necessario su richiesta del Direttore del Comitato Esecutivo, il quale può essere a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio dei Soci Fondatori.

Art. 47. In materia civile il Collegio dei Probiviri è arbitro inappellabile compositore delle vertenze tra soci della Associazione o tra un socio e l'Associazione stessa. Esso deve essere adito dalla parte interessata con istanza inviata al Direttore del Comitato Esecutivo e recante l'espressa incondizionata adesione alla decisione che sarà emessa dal Collegio dei Probiviri. Il Direttore del Comitato Esecutivo invia copia dell'istanza alle controparti interessate e convoca entro dieci giorni il Collegio dei Probiviri i quali debbono a loro volta riunirsi entro venti giorni dalla notizia della pendenza della lite. Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità di procedura ma con il rispetto del diritto di difesa delle

parti in controversia alle quali deve essere riconosciuta pari condizione nella formazione delle prove che dovranno determinare la decisione del collegio.

Art. 48. In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri decide su tutte le questioni relative a violazioni del regolamento interno e degli statuti da parte dei soci o dei titolari di cariche associazionistiche, salvo che non siano esplicitamente devoluti dal presente statuto ad altro organo. Il Collegio dei Probiviri convoca le parti interessate e le ascolta obbligatoriamente ove lo vogliano prima della decisione, concedendo a richiesta il diritto di depositare memorie illustrative delle tesi difensive.

Art. 49. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono adottate in maggioranza e per questo il Presidente del collegio curerà di costituire l'organo decidente in composizione dispari: ove ciò fosse insuperabilmente impossibile il voto del Presidente o del Vice Presidente facente funzioni, varrà doppio.

Art. 50. I probiviri decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni per le quali era richiesta la loro presenza.

Titolo XI - *Il patrimonio della Associazione.*

Art. 51. Il patrimonio della Associazione è costituito dal fondo iniziale, dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio deve essere destinato esclusivamente al perseguimento dei fini statutari.

Art. 52. Per il perseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione dispone delle seguenti entrate: le quote versate da tutti coloro che aderiscono all'Associazione a titolo di quote di iscrizione; i redditi derivanti dal patrimonio; le sovvenzioni, le elargizioni, le liberalità ed i contributi pubblici o privati; gli introiti realizzati nello svolgimento delle attività sociali e di quelle commerciali marginali ad esse connesse ed accessorie.

Art. 53. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Art. 54. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Art. 55. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Titolo XII - *Il rendiconto economico e finanziario. Gli avanzi di gestione.*

Art. 56. Gli esercizi della Associazione si aprono il 01 gennaio e chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che tiene conto anche dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 57. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti non Commerciali o ONLUS.

Art. 58. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo XIII – L*o scioglimento della Associazione.*

Art. 59. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale saldo attivo della liquidazione ovvero il suo patrimonio residuo non dismesso ad altri Enti non Commerciali o Onlus con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L.662/96, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 60. La devoluzione avverrà una volta liquidati integralmente i debiti residui da parte del Comitato Esecutivo sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei conti e sotto l'alto controllo del Consiglio dei Soci Fondatori.

Titolo XIV – *Legge applicabile.*

Art. 61. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi in vigore in materia.

ALLEGATO ALL'ATTO
N° 2294 SERIE 3ª
REGISTRATO IL 29 GIU. 2004
IL CAPO AREA SRC
PAOLO BIANCALANI